

# **TI\_GERICHTE 52.2000.176 vom 13. September 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-09-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.176](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.176)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.176 du 13 septembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.176 del 13 settembre 2000

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 21**

n. 941); che i ricorrenti chiedono in concreto che il giudizio governativo sia riformato nel senso che l'impugnativa presentata a suo tempo contro il diniego del permesso di costruzione sia stralciata dai ruoli siccome priva d'interesse giuridico, anziché respinta siccome infondata; che, rinunciando a chiedere il rilascio del permesso rifiutato, i ricorrenti dimostrano di non avere più alcun interesse attuale e concreto alla loro iniziativa edilizia; che, non sollecitando i ricorrenti il rilascio del permesso, è del tutto irrilevante dal profilo dei loro interessi che il ricorso al Consiglio di Stato sia stato stralciato dai ruoli perché diventato privo d'oggetto o che sia stato respinto nel merito siccome infondato; che, in tali circostanze, non potendo il ricorso servire a dirimere questioni teoriche o astratte, ai ricorrenti può essere riconosciuta la legittimazione attiva unicamente nella misura in cui postulano l'annullamento del dispositivo che li condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili agli oppositori; che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine; che l'inedificabilità del fondo degli insorgenti, subentrata nelle more della procedura ricorsuale rimasta pendente per sei anni davanti al Consiglio di Stato, non ha di per sé reso priva d'oggetto quell'impugnativa; che con l'inoltro al Tribunale d'espropriazione sottocenerino di una domanda d'indennità per espropriazione formale o materiale i ricorrenti hanno tuttavia dimostrato di non essere più interessati ad ottenere il permesso di costruzione; che questa semplice deduzione avrebbe di per sé giustificato lo stralcio dai ruoli dell'impugnativa per decadenza dell'interesse attuale e concreto ad ottenere un giudizio, ma non avrebbe comunque dispensato l'autorità di ricorso da un esame sommario del merito al fine di statuire su spese e ripetibili (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 43 PAmM, n. 2 in fine; DTF 111 I b 185 consid. 2 e 191 consid. 7a); che il giudizio reso dal Consiglio di Stato sulle ripetibili non presta il fianco a critiche; nemmeno gli insorgenti sollevano invero contestazioni al riguardo; che da questo profilo il ricorso va quindi respinto; che le censure di violazione della garanzia d'imparzialità del giudice, sancite dagli art. 6 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., sollevate dai ricorrenti con riferimento alla duplice veste di autorità giudicante e di rappresentante di parte, assunta dal Consiglio di Stato nella procedura di ricorso contro il diniego del permesso di costruzione, rispettivamente nella pedissequa procedura espropriativa, vanno respinte; che le eccezioni fatte valere dagli insorgenti sono essenzialmente riconducibili ad una domanda di ricsusa del Consiglio di Stato; che, impregiudicata la questione a sapere se tali contestazioni non siano tardive per rapporto alle esigenze di tempestività poste dall'art. 32 cpv. 3 PAmM, i motivi adottati dai ricorrenti per sostanziare il sospetto di parzialità non sono in nessun caso atti a

giustificare una ricusa del Consiglio di Stato; che affinché "si possa parlare di parzialità ai sensi dell'art. 6 CEDU, non bastano le sensazioni di una parte; occorre invece che sussistano degli elementi oggettivi che la comprovino, ritenuto che la ricusa è uno strumento al quale si può fare capo soltanto in via eccezionale (DTF 125 I 123, 122 II 477, 120 Ia 187, 119 Ia 226 c. 3, 117 Ia 184, 116 Ia 33 c. 2b e riferimenti; Catenazzi, Considerazioni sugli istituti procedurali dell'astensione e della ricsuzione, in: *Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali*, Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, pag. 338 n. 8; Häfliger/Schürmann, *Die EMRK und die Schweiz*, 2. ed. Berna 1999, pag. 168 s.; J. P. Müller, *Grundrechte in der Schweiz*, 3. ed. Berna 1999, pag. 575; Villiger, *Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention*, 2. ed. Zurigo 1999, pag. 266 n. 420); che per giustificare la ricusa il sospetto di parzialità deve essere confortato da elementi concreti e nascere dunque da ragioni gravi, di per sé atte a creare una situazione di incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi equanimemente della vertenza processuale. Tale incapacità deve sussistere nella concreta persona del singolo magistrato giudicante e non nell'organo giudicante in quanto tale (STA 10 ottobre 1989 in re Comune di \_\_\_\_\_ = RDAT 1990 n. 27 pag. 73, Borghi/Corti, op. cit., ad art. 32 PAm n. 3 e); che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, addebitando ai ricorrenti tassa di giustizia e ripetibili; Per questi motivi, visti gli art. 49 LE 1973; 52 LE 1993; 3, 18, 28, 31, 32, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. In quanto ricevibile il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 800.-- al comune di \_\_\_\_\_ a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.